

Allegato A) alla determinazione n. 102/AMM del 26/10/2020

**NOLEGGIO EROGATORE ACQUA POSIZIONATO AL PIANO
TERRA DELLA SEDE CAMERLE DI VIA EINAUDI FINO AL
30/11/2021 -**

CIG: ZDB2E95E20

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice Fiscale 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/08/1964, che agisce nel presente atto quale dirigente dell'area amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio di Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come "Camera",

e

la ditta ZA.VA Srl, in persona di Franco Zanoni, C.F. ZNNFNC47B12D284A, nato a Desenzano d/G (Bs) il 12/2/1947, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del fornitore ZA.VA Srl, con sede in Lonato d/G (Bs) Via Maccarona, n. 9/B 9/C , CF/P.IVA 01688870987, di seguito indicata per brevità come "Ditta", quale legale rappresentante della stessa

PREMESSO

- che con determinazione n...../AMM del

..... si affidava alla ditta il servizio in oggetto;

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è il servizio di noleggio, presso la Camera di Commercio di Brescia di via Einaudi, 23, di un erogatore di acqua con lampada UV, comprensivo della fornitura di n. 84 confezioni di bicchieri compostabili, n. 18 bombole CO2.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente atto e suoi allegati

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art.3 - Durata del servizio - Il servizio sarà svolto nel periodo 24/3/2020 - 30/11/2021

Art.4 - Descrizione del servizio - La ditta installerà al piano terra della sede camerale un erogatore di acqua collegato alla rete idrica modello Acquality, dotato di lampada UV "Acquality cosmetal" per preservare l'igienizzazione

dell'erogatore. Il distributore erogherà acqua refrigerata e a temperatura ambiente sia frizzante che naturale. La ditta dovrà inoltre fornire n.84 confezioni da 50 pz di bicchieri compostabili da 20 cl Acqua Project, n. 18 bombole CO2. Il tutto come meglio specificato nell'offerta.

Art.5 - D.U.V.R.I. - Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano rischi da interferenze.

Art.6 - Prezzi - La Ditta assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto per l'intero periodo contrattuale ai prezzi di seguito riportati:

	q.tà	€ (IVA al 22% esclusa)	Totale (IVA al 22% esclusa)
Noleggio erogatore mod. Acquality	20 mesi e 7 gg	€ 65,00	€ 1.314,68
Lampada UV per erogatore	1	€ 50,00	€ 50,00
Bicchieri compostabili da 20cl	84	€ 3,00	€ 252,00

Bombole CO2	18	€ 25,00	€ 450,00
Totale contratto			€ 2.066,68

Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale.

Art.7 - Fatturazione - La ditta procederà alla fatturazione dell'importo relativo al canone di noleggio dell'erogatore, che decorre dal momento dell'installazione dell'erogatore:

Data fatturazione	Descrizione	€ (iva al 22% esclusa)
30/06/2020	Noleggio erogatore dal 24/3 al 30/6 + lampada UV	€ 259,68
31/12/2020	Noleggio erogatore dal 1/7/2020 al 31/12/2020	€ 390,00
Anno 2020 Alla consegna	Bicchieri compostabili	€ 252,00
Anno 2020 Alla consegna	n. 9 bombole consegnate al bisogno	€ 225,00
30/06/21	Noleggio erogatore	€ 390,00

31/11/21	Noleggio erogatore	€ 325,00
Anno 2021	n. 9 bombole	
Alla consegna	consegnate al bisogno	€ 225,00

Le fatture dovranno recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Ditta (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art. 8 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture,

procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.9 - Penali - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1/∞ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.10 - Responsabilità - La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati

nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese idrauliche, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i

prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

Art.11 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempimento del Fornitore, la Camera ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella

documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.12 - Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) violazione dell'art. 13 (violazione dovere riservatezza) e dell'art. 18 (Codice di comportamento).

Art.13 - Obblighi di riservatezza - Il fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.14 - Dati personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente

contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la Ditta potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.15 - Imposte e registrazione - E' a carico

delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante alla ditta contraente. In caso di mancato rimborso da parte della ditta, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.16 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.18 - Codice di comportamento - La Ditta con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.19 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (Dr Massimo Ziletti)	
---	--

ZA.VA srl IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Franco Zanoni)	
--	--

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approva espressamente:

- art. 11 Risoluzione anticipata
- art. 12 Clausola risolutiva espressa
- art. 19 Controversie

ZA.VA srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Franco Zanoni)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)